



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Giugliano in C. (NA)
Protocollo: **0072360 I**
Data: 15/07/2020
Classificazione: 02.01

Parere dell'Organo di Revisione

Dato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, D. Lgs. 267/2000

Verbale n. 22 del 14 luglio 2020

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

Da trasmettere:

Al sig. Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore Finanziario

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 22

In data 14 luglio 2020 il Collegio dei Revisori del Comune di Giugliano in Campania si è riunito, presso lo studio del componente dott. Michele Palmieri, in Via Vittoria Colonna, 14, Napoli per rilasciare il parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alla proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", trasmessa al Collegio a mezzo posta elettronica dal funzionario dott.ssa Sergio Pirozzi, in data 24.04.2020

I REVISORI:

premessato che

in data 24.04.2020 ha ricevuto dal funzionario responsabile dott. Pirozzi Sergio, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto

VISTI

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale:
 - i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 - i regolamenti devono essere approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;
 - i regolamenti, per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai criteri elencati al comma 5 dello stesso articolo 52
- i commi 792 e 804 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

considerato che

- nel caso dei regolamenti, il giudizio di congruità e di attendibilità deve risultare dalla verifica della corretta applicazione delle norme e dei principi e tenendo in conto di ogni altro elemento utile alla sana gestione dell'Ente;
- il principio 2.8 di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, (pubblicato dal CNDCEC, in relazione ai pareri dell'organo di revisione sui regolamenti di applicazione

dei tributi locali), specifica che la verifica preordinata al rilascio deve essere fatta sulla completezza del regolamento e sul rispetto dell'autonomia demandata all'ente;

- Per i regolamenti tributari, in modo particolare, occorre verificare, sempre sulla scorta del predetto principio 2.8, anche il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

VISTO CHE

- all'art. 1, comma 1, del Regolamento si stabilisce che *"il regolamento disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020"*;
- all'art. 1, comma 3, del Regolamento si stabilisce che *"la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, ...ovvero tramite ingiunzione di pagamento..."*;
- all'art.1, comma 4 che *"La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti Settori/servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni"*;
- all'art.1, comma 4, è previsto il principio *"lex posterior derogat priori"* secondo il quale *"Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal primo gennaio 2020"*
- all'art. 8, comma 1, del Regolamento si stabilisce che *"il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, presenta con apposita modulistica ..., che versi in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate..."*

CONSIDERATO CHE

- Il regolamento rispetta dell'**autonomia impositiva**, in quanto in esso viene rispettata la riserva di legge espressa dall'articolo 52 del Dlgs 446/1996 in base alla quale nel regolamento non vengano disciplinate materie attinenti l'individuazione e la definizione di nuove fattispecie imponibili non previste dal legislatore statale, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

- E' rispettato il dettato normativo in base al quale la **pretesa tributaria è irrinunciabile** in quanto, nel regolamento non sono previsti condoni o riduzioni improprie della pretesa.
- E' rispettato il principio dell'**attendibilità delle entrate tributarie**, in quanto il regolamento, viene approvato non oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione stabiliti dalla legge.
- il regolamento non pregiudica l'**attendibilità delle entrate tributarie** avendo verificato che:
 - la possibilità di rateizzare le entrate tributarie è concessa all'art. 8, comma 1, per un periodo fino a tre anni, in linea con quanto previsto dalla nuova disciplina delle rateizzazioni contenuta nei commi 796 e seguenti della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019);
 - che il regolamento della rateizzazione prevedere in modo puntuale le condizioni relative al riconoscimento del beneficio, individuando in modo oggettivo le fattispecie che possano far riconoscere lo stato temporaneo di difficoltà economica, precisando i criteri guida per la definizione del periodo temporale di pagamento;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l' Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Vincenzo De Simone

dott. Luigi Sorrentino

dott. Michele Palmieri